

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|-------------------|---|
| (NA) MARINARI | Presidente |
| (NA) CARRIERO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARTOLOMUCCI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 20/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della pensione il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro reitera, coadiuvato dal proprio assistente tecnico, la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione proporzionale alla durata del contratto di tali voci di costo, oltre agli interessi e al ristoro delle spese di assistenza tecnica.

Costitutosi, il resistente rappresenta di aver provveduto (nel conteggio estintivo) al rimborso di 112,50 euro con riferimento alle commissioni di intermediazione. Declina il proprio difetto di legittimazione passiva quanto al premio assicurativo. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione versata in atti emerge che la commissione bancaria e quella di intermediazione (comprensiva delle spese di gestione del credito) remunerano indistintamente tanto attività *up front* quanto attività *recurring* (es. la copertura del rischio per la durata dell'operazione; appunto, la gestione del credito). Da tale circostanza

consegue, anche sulla scorta di quanto stabilito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6167/2014, l'applicazione del criterio proporzionale con riguardo alle riferite voci commissionali. Ciò determina, a favore del ricorrente, il diritto alla retrocessione di 352,27 euro quanto alla commissione bancaria e di 835,55 euro (al netto di quanto retrocesso) per quella di intermediazione.

Risulta, per contro, *up front* la commissione per l'agente/mediatore perché relativa alla solo attività di offerta fuori sede da questi svolta.

Quanto al premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 505,54 euro. Così per il complessivo importo di 1.693,37 euro, oltre agli interessi dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza tecnica, equitativamente determinate il 200,00 euro.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.693,36, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza tecnica nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI